SENTENZA DELLA CORTE
DEL 6 OTTOBRE 1982 [1]

Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo Spa contro Ministero della sanità (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Obbligo di rinvio pregiudiziale»

Causa 283/81

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Obbligo di rinviare — Oggetto — Portata — Criteri*
   (Trattato CEE, art. 177, n. 3)

2. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Esistenza — Determinazione — Potere discrezionale del giudice nazionale — Rinvio d'ufficio alla Corte — Ammissibilità*
   (Trattato CEE, art. 177)

3. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Obbligo di rinvio — Limiti — Pertinenza delle questioni — Nozione — Valutazione da parte del giudice nazionale di ultima istanza*
   (Trattato CEE, art. 177, n. 3)

4. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Obbligo di rinvio — Insussistenza — Presupposti — Interpretazione ulteriore da parte della Corte del punto di diritto di cui trattasi — Effetti — Facoltà di rinvio offerta a qualsiasi giudice nazionale*
   (Trattato CEE, art. 177, n. 3)

5. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Obbligo di rinvio — Insussistenza — Presupposti — Mancanza di dubbio ragionevole — Criteri*
   (Trattato CEE, art. 177, n. 3)

1 — Lingua processuale: l'italiano.

1. L'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni d'interpretazione del Trattato e degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità che l'art. 177, 3° comma del Trattato impone ai giudici nazionali di ultima istanza rientrano nell'ambito della collaborazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. La disposizione soprammenzionata mira più particolarmente ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all'interno della Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di questi scopi, in funzione della competenza rispettiva dei giudici nazionali e della Corte di giustizia.

2. L'art. 177 del Trattato non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una lite pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia solleva una questione d'interpretazione del diritto comunitario perché il giudice sia obbligato a ritenere che sussista una questione sollevata ai sensi di detto articolo. Per contro gli spetta adire, se del caso, d'ufficio la Corte di giustizia.

3. Dal rapporto fra i commi 2 e 3 dell'art. 177 del Trattato si desume che i giudici di cui al 3° comma dispongono dello stesso potere discrezionale di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronunzia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione d'interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite. Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto comunitario al fine di risolvere la controversia dinanzi ad essi pendente, l'art. 177 impone loro l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi questione d'interpretazione che sorga.

4. Benché l'art. 177, 3° comma del Trattato obblighi senza alcuna restrizione i giudici nazionali di ultima istanza a sottoporre alla Corte qualsiasi questione interpretativa dinanzi ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte può tuttavia far venir meno la causa di tale obbligo e privarlo quindi del suo contenuto; ciò avviene in ispecie qualora la questione sollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza della Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta

identità delle questioni controverse. Resta comunque inteso che, in tutte queste ipotesi, i giudici nazionali, compresi quelli di cui all'art. 177, 3° comma restano del tutto liberi di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno.

5. L'art. 177, 3° comma del Trattato va interpretato nel senso che il giudice le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, a meno che non abbia accertato che la corretta applicazione del diritto comunitario s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi; tale eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà della sua interpretazione e del rischio di divergenze giurisprudenziali nell'ambito della Comunità.

Nel procedimento 283/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla prima sezione civile della Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente

SRL CILFIT — in liquidazione — e 54 altre società, con sede in Roma,

contro

MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del Ministro, Roma,

e

LANIFICIO DI GAVARDO SPA, con sede in Milano,

contro

MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del Ministro, Roma,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE,